

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A00387 del 25/01/2012

Proposta n. 433 del 12/01/2012

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Marta (VT) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta GENTILI Antonietta.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – *Comune di Marta (VT)* - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore della ditta GENTILI Antonietta.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

SU PROPOSTA del Dirigente dell' Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. A12122 del 30 dicembre 2011 “Delega ex art. 166 del R.R. n. 1/2002 al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio”;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell' Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 15/02/2011 con prot. n. 69101 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Dr. Agr. Stefano Paganini - riguardante l'occupazione abusiva di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Marta e censiti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 10, part.lla nn. 137, 140 e 216, per complessivi Ha 1.07.30, in favore della ditta Gentili Antonietta;

- in data in 10/03/2011 con nota prot. n. 108338 la predetta proposta è stata inviata dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 8170 del 03/11/2011 il Comune di Marta, nel restituire la proposta di legittimazione, ha trasmesso:

- copia della proposta di legittimazione redatta dal suindicato perito demaniale, recante la relata di pubblicazione;

- la certificazione dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune stesso a decorrere dal 30/08/2011;

- l'avviso di notifica degli atti istruttori alla ditta interessata;

- le dichiarazioni del Sindaco attestanti che la ditta interessata al progetto di legittimazione è in regola con i pagamenti dei canoni ex art. 10 della L. 1766/1927 e che avverso il progetto di legittimazione di che trattasi non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

a) L'occupazione dei terreni risale ad oltre un decennio;

b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;

c) L'occupazione non interrompe la continuità del demanio;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Marta per i terreni di che trattasi, dal quale risulta che gli stessi ricadono secondo il vigente P.R.G. in Zona E “Agricola”, Sottozona E2 “Agricola di particolare valore paesaggistico e naturalistico”;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione della occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Marta in favore della ditta Gentili Antonietta, di cui al progetto del perito demaniale Dr. Agr. Stefano Paganini;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Marta, di cui al progetto redatto dal perito demaniale, Dr. Agr. Stefano Paganini, a favore della ditta di seguito individuata:

DITTA	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie Ha	Canone Annuo €	Capitale Affrancaz. €
		Fg	Part.IIe			
GENTILI Antonietta, n. a Marta il 04/02/1934, C.F.: GNT NNT 34B44 E978N	Marta	10	137	0.51.30	108,54	2.170,80
			140	0.53.80		
			216	0.02.20		
Totale				1.07.30	108,54	2.170,80

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad €108,54 (centootto/54) cui corrisponde il relativo capitale di affrancazione per un importo pari ad € 2.170,80 (duemilacentosettanta/80).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Marta per una superficie totale di Ha 1.07.30 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà della ditta sopra riportata, liberi da qualsiasi servitù, uso o diritto civico, pur se gravati da canone annuo di natura enfiteutica da porre in riscossione dall'anno 2011 e fino alla sua affrancazione.

In caso di affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica, il relativo capitale versato dalla ditta dovrà essere investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune di Marta e vincolati a favore della Regione Lazio per essere destinati, previa autorizzazione della stessa, ad opere permanenti di interesse generale di quella popolazione.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico della ditta medesima.

Il presente atto è adottato nell'interesse della ditta richiedente e del Comune di Marta, quale soggetto titolare dei diritti civili, il quale dovrà, conseguentemente, procedere alla registrazione e trascrizione nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa in materia, rispondendone in solido con la ditta medesima per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Avverso tale atto potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Roberto OTTAVIANI)